

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma generica da Francesco Maggi e cofirmatari per I Verdi "Risarcire correttamente i danni causati dagli ungulati"

del 22 settembre 2008

#### Il problema

In Ticino, e solamente in Ticino, l'applicazione della legge federale sulla caccia crea problemi e situazioni insostenibili per gli agricoltori (risarcimenti inadeguati).

La causa è semplice: l'infelice traduzione dal tedesco del testo di legge.

#### La richiesta

I Verdi chiedono che i danni causati dagli ungulati siano risarciti correttamente anche in Ticino, analogamente alle procedure applicate nella gran parte degli altri Cantoni.

In particolare chiedono:

- 1) la modifica dell'art. 35 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e uccelli selvatici;
- 2) il conseguente adeguamento del regolamento cantonale.

In particolare, i Verdi propongono la soluzione grigionese: i danni a prati e colture agricole sono risarciti. Danni inferiori al 5% della resa potenziale non sono risarciti. Non sono risarciti, per contro, danni complessivi per coltivatore e anno inferiori a fr. 200.-.

#### 1) Modifica della Legge cantonale sulla caccia

Situazione attuale:

#### CAPITOLO IV - DANNI CAUSATI DALLA SELVAGGINA

Risarcimento dei danni

#### Art. 35

<sup>1</sup> *Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.*

<sup>2</sup> *Non sono risarciti i danni:*

- a) *insignificanti o non sufficientemente documentati;*
- b) *favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;*
- c) *causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa.*

La legge federale in versione tedesca (lingua di riferimento):

#### Art. 13 - Entschädigung von Wildschaden

<sup>1</sup>*Der Schaden, den jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten, wird angemessen entschädigt. Ausgenommen sind Schäden durch Tiere, gegen welche nach Artikel 12 Absatz 3 Selbsthilfemassnahmen ergriffen werden dürfen.*

<sup>2</sup>*Die Kantone regeln die Entschädigungspflicht. Entschädigungen sind nur insoweit zu leisten, als es sich nicht um Bagatellschäden handelt und die zumutbaren Massnahmen zur Verhütung von Wildschaden getroffen worden sind. Aufwendungen für Verhütungs-massnahmen können bei der Entschädigung von Wildschaden berücksichtigt werden.*

Nella legge cantonale l'adeguato risarcimento (o risarcimento commisurato ai danni) è stato tradotto in equo risarcimento, dando origine ad errate interpretazioni al momento della stesura del regolamento cantonale.

#### La proposta dei Verdi:

Risarcimento dei danni

#### Art. 35

<sup>1</sup>*Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un risarcimento commisurato ai danni. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.*

<sup>2</sup>*Non sono risarciti i danni:*

- a) *insignificanti o non sufficientemente documentati;*
- b) *favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;*
- c) *causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa*

#### 2) Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e uccelli selvatici

Situazione attuale:

Risarcimento danni

b) Colture agricole e animali da reddito

#### Art. 65

<sup>1</sup>*Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.*

<sup>2</sup>*Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito agricolo netto, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-*

.

<sup>3</sup>*Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.*

<sup>4</sup>*Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.*

c) Procedura

#### Art. 66

<sup>1</sup>Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all'Ufficio della caccia e della pesca mediante i moduli ufficiali.

<sup>2</sup>L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

<sup>3</sup>I risarcimenti sino a fr. 10'000.- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

#### Ordinanza (= Regolamento) Canton Grigioni (proposta dei Verdi):

##### Art. 20 - Risarcimento per danni causati dalla selvaggina:

###### 1. Oggetto

<sup>1</sup>Il danno causato alle colture agricole e agli animali da reddito da parte di selvaggina e stambecchi cacciabili è risarcito dal Cantone. La perdita del raccolto può essere indennizzata anche sotto forma di compenso in natura

<sup>2</sup>Se il danno può essere ridotto provvedendo a una nuova piantagione, viene risarcita la spesa additiva.

<sup>2</sup>Il Cantone risarcisce il danno causato da specie protette di selvaggina, quali linci, aquile, orsi e lupi, per quanto il danno non venga assunto dalla Confederazione.

##### Art. 21

###### 2. Rifiuto o riduzione

<sup>1</sup>Il diritto ad un risarcimento cade se:

- a) la perdita di reddito è inferiore al 5 per cento;
- b) il danno per coltivatore diretto è inferiore a 200 franchi.

Per I Verdi:  
Francesco Maggi  
Greta Gysin  
Sergio Savoia